



Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere

Roma, 28 settembre 2022

c.a. AGCOM

OGGETTO: Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 292/22/CONS” – contributo del Coordinamento Pari Opportunità UIL Nazionale

In riferimento alla consultazione pubblica avviata dall’AGCOM relativamente alla propria Delibera 292/22 “CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO AI DISCORSI D’ODIO”, come Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere UIL Nazionale offriamo volentieri un contributo nell’obiettivo condiviso di migliorare la comunicazione istituzionale. In particolare faremo riferimento al linguaggio in ottica di genere.

In premessa, facciamo riferimento all’art 21 della Carta dei diritti dell’UE, in cui è fatto esplicito divieto di discriminazione, in particolare, per quanto relativamente al nostro focus, “in base al sesso (che integreremo come di evidenziato di seguito), ad una minoranza nazionale o alle tendenze sessuali”.

- Nello schema di regolamento di cui all’Allegato A, richiamando il suddetto art . 21 della Carta dei Diritti UE, **l’Art. 1 – Definizioni** - fa riferimento all’hate speech quando rivolto a specifici target. Riteniamo che la formulazione proposta non colga il linguaggio d’odio che si esprime nei confronti di una *singola* donna. Inoltre, il riferimento generico a “soggetti svantaggiati” o di “minoranza” non è adeguato ove si voglia parlare di donne, o di qualsiasi persona in cui sesso, genere ed identità di genere siano diversi da quello assegnato alla nascita. Altrettanto dicasi per i casi in cui l’orientamento sessuale non sia conforme alle aspettative culturali e sociali. Proponiamo dunque di riformulare la lettera i) come evidenziato di seguito:  
**i): espressioni o discorsi d’odio (*hate speech*)”, contenuti o espressioni suscettibili in modo diretto o indiretto, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, di**




**“SE SARETE DETERMINATE, SARETE DETERMINANTI”**



#### Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere

diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la discriminazione e istigare alla violenza o all'odio nei confronti di una singola persona o di un gruppo di persone riconducibili ai motivi di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o di fasce più esposte della popolazione in riferimento agli esempi del richiamato art. 21 della Carta UE dei diritti fondamentali, in particolare nel caso di gruppi di minoranza o quando tali persone vengano discriminate in virtù delle loro proprie caratteristiche distintive, con particolare riferimento a sesso, orientamento sessuale, genere ed identità genere, che assieme a razza, religione, handicap ed età sono i bersagli su cui si esplicita prevalentemente il linguaggio d'odio.

- In merito all'Art. 2, si propone di integrare il comma 1 come evidenziato:  
*Finalità e ambito di applicazione*
  1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, del Testo unico, i criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana richiamando l'attenzione ad un attento e corretto uso del linguaggio, in modo da prevenire la violazione dei divieti di istigazione a commettere reati ovvero di apologia degli stessi, di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- **Art 4: comma 2, lettera c):**
  - c) in considerazione del contesto della trattazione, la diffusione di notizie e la trattazione di temi che possono riguardare soggetti a rischio di discriminazione devono conformarsi a criteri di verità, essenzialità e contenenza della notizia evitando il riferimento a dati relativi alla sfera privata delle persone quali l'origine etnica o sociale, la lingua, il sesso, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'età, la religione o le





**Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere**

convinzioni personali, le opinioni politiche, la situazione affettiva o relazionale o qualsiasi altra informazione di natura non rilevante o pertinente ai fini della cronaca;

- L'attenzione al linguaggio corretto deve essere posta sempre, specialmente ma non solo in occasione di crimini; per questo sembra necessario aumentare la rappresentanza di esempi positivi delle donne. Di seguito le integrazioni proposte, **all'Art 5: Iniziative di contrasto alle violazioni dei diritti fondamentali della persona e ai discorsi d'odio**, evidenziate come segue, al comma
  1. La Rai, nel ruolo di concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche in esecuzione al Contratto di Servizio, promuove la diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza e all'odio. A tal fine si ritiene opportuna la promozione di buone prassi e l'aumento di esempi positivi nel rappresentare le donne, contrastando l'uso del corpo femminile come richiamo commerciale.
  2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, privati, sono invitati a promuovere iniziative aventi ad oggetto i temi delle pari opportunità e non discriminazione, dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza e all'odio.

Coordinatrice Pari Opportunità UIL Nazionale  
Sonia Ostrica

